



Bruxelles, 4.12.2017
COM(2017) 733 final

2017/0325 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione europea è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE. Occorre aprire contingenti tariffari dell'UE ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'UE dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'UE. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Per altri prodotti è necessario aggiungere una data di fine o adattare il volume contingenziale iniziale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi¹. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE "i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione.". Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome. Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'UE, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione. Dati più dettagliati sui risparmi realizzati grazie al presente regolamento figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo "Economia tariffaria", composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'UE e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'UE. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Tutti i contingenti elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

¹ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta ha carattere tecnico e riguarda unicamente il campo di applicazione dei contingenti elencati nell'allegato. Il regolamento rimane per il resto identico al vigente regolamento del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha un'incidenza finanziaria sulle entrate che comporta dazi doganali non percepiti per un importo complessivo pari a circa 0,2 milioni di EUR/anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 0,16 milioni di EUR/anno (80% di 0,2 milioni di EUR/anno).

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

Inoltre, l'intero regime di sospensioni e contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione completato all'inizio del dicembre 2013 (http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/studies/index_en.htm). La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido e che il regime dovrebbe pertanto continuare.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi². I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, per dodici nuovi prodotti. Nel caso di altri cinque prodotti, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.
- (3) Nel caso di un ulteriore prodotto, il volume del contingente dovrebbe essere diminuito in quanto la capacità di produzione dei produttori dell'Unione è aumentata.
- (4) Nel caso di cinque prodotti, il periodo e il volume contingenti dovrebbero essere adeguati in quanto erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi.
- (5) Nel caso di un altro prodotto, la descrizione dovrebbe essere modificata.
- (6) Nel caso di altri dodici prodotti, il contingente tariffario autonomo dell'Unione dovrebbe essere chiuso con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, in quanto non è più nell'interesse dell'Unione continuare a concederlo a partire da tale data.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime contingente e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia

² Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2011/C 363/2011)³, le modifiche riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento dovrebbero entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2872, 09.2874, 09.2878, 09.2880, 09.2886, 09.2876, 09.2888, 09.2866, 09.2906, 09.2909, 09.2910 e 09.2932 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici della nomenclatura combinata (NC) indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2929, 09.2704, 09.2842, 09.2844, 09.2671, 09.2846, 09.2723, 09.2848, 09.2870, 09.2662, 09.2850 e 09.2868 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2703, 09.2691, 09.2692, 09.2680, 09.2977, 09.2693, 09.2712, 09.2714, 09.2666, 09.2687, 09.2689 e 09.2669 sono soppresse;
- 4) nelle note, la riga "* Una misura di nuova introduzione o una misura le cui condizioni sono state modificate." è soppresa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

³ GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12 e articolo 120 - Dazi doganali e altri diritti previsti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2018: 22 844 000 000 EUR (B 2018)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Stato delle entrate ⁴	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Esercizio: secondo semestre del 2017]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.1.2018	- 0,2

L'allegato I contiene dodici nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali contingenti, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2018 al 2021, ammontano a 7,9 milioni di EUR/anno.

A fronte del ripristino dei dazi doganali, dodici prodotti sono stati soppressi dall'allegato del presente regolamento. Ciò rappresenta un aumento di 7,7 milioni di EUR all'anno per la riscossione dei dazi.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate per il bilancio dell'UE derivante dal presente regolamento è stimata a $7,9 - 7,7 = 0,2$ milioni di euro (importo lordo, inclusi i costi di riscossione) $\times 0,8 = 0,16$ milioni di EUR all'anno (importo netto).

4. MISURE ANTIFRODE

⁴ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20% delle spese di riscossione.

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.